



comunità montana  
dell'oltrepò pavese

**DECRETO DEL PRESIDENTE  
N. 8 DEL 29/12/2021**

**Oggetto: Proroga conferimento incarico di alta specializzazione ai sensi art.110, co 2, D.lgs. n. 267/2000 al dr. Giuseppe Bufalino**

**IL PRESIDENTE DELLA COMUNITA' MONTANA DELL'OLTREPO' PAVESE**

**VISTI:**

- Il regolamento degli uffici e dei servizi della Comunità Montana Oltrepò Pavese, approvato con deliberazione di Giunta Esecutiva n. 46, in data 18/11/2011 ed in particolare l'Art. 27 (Contratti speciali a tempo determinato extra dotazione organica per esigenze gestionali);
- Il D. lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- Il D. Lgs n. 165/2001 e ss.mm.ii.;
- Lo Statuto dell'Ente;

**RICHIAMATI:**

- La deliberazione dell'Assemblea n. 60 del 29/12/2021 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2022-2024;
- La deliberazione dell'Assemblea n. 36 del 1/10/2021 Con la quale è stato approvato il Documento Unico di programmazione per il triennio 2022/2024;
- La deliberazione dell'Assemblea n. 59 del 29/12/2021 con la quale è stata approvata la Nota Integrativa al Documento Unico di Programmazione 2022/2024;
- Il Decreto del Presidente della Comunità Montana n. 2, del 12/09/2018 con il quale è stato conferito l'incarico ex art. 110 comma 2, del D. Lgs n. 267/2000 al Dott. Giuseppe Bufalino;
- Il Decreto del Presidente della Comunità Montana n. 8, del 8/07/2019 con il quale è stato rinnovato l'incarico ex art. 110 comma 2, del D. Lgs n. 267/2000 al Dott. Giuseppe Bufalino, fino alla data del 31/12/2021;
- Il Decreto del Presidente della Comunità Montana n. 9, del 8/07/2019 con il quale è stato conferito al Dott. Giuseppe Bufalino l'incarico di responsabile dell'area 2 "Programmazione, Contabilità, Bilancio, Relazioni esterne, Sviluppo del sistema intercomunale permanente, Cultura, Scuola, Turismo, Attività sportive, Servizi sociali e Informazioni per il pubblico" della CMOP, fino alla data del 31/12/2021;
- Il Decreto del Presidente della Comunità Montana n. 4, del 30/06/2021, con il quale è stato conferito al Dott. Giuseppe Bufalino l'incarico di responsabile dell'area 4 "Agricoltura, foreste, attività produttive", fino alla data del 31/12/2021;

**CONSIDERATO** che nel piano di programmazione del fabbisogno del personale approvato con deliberazione dell'Assemblea n. 59 del 29/12/2021, (nota integrativa DUP 2022/2024) è prevista nell'anno 2022 l'assunzione, tra le altre programmate, di un Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile;

RITENUTO, nelle more della conclusione del suddetto procedimento, necessario garantire la piena continuità nell'esercizio delle funzioni dirigenziali dell'area 2 "Programmazione, Contabilità, Bilancio, Relazioni esterne, Sviluppo del sistema intercomunale permanente, Cultura, Scuola, Turismo, Attività sportive, Servizi sociali e Informazioni per il pubblico" e dell'area 4 "Agricoltura, foreste, attività produttive", per il tempo necessario alla definizione del suddetto procedimento selettivo e della conseguente assunzione;

VISTI:

- la sentenza 13 gennaio 2014, con la quale la Corte di Cassazione ha stabilito che "in tema di affidamento, negli enti locali, di incarichi dirigenziali a soggetti esterni all'amministrazione, si applica il D.lgs. n. 165 2001 art. 19 ...secondo cui la durata di tali incarichi non può essere inferiore a tre anni né eccedere il termine di cinque, e non già il D.lgs. 2672000, art. 110, comma 3, il quale stabilisce che gli incarichi a contratto non possono avere durata superiore al mandato elettivo del Sindaco in carica. La disciplina statale integra quella degli enti locali: la prima, con la predeterminazione delle durata minima dell'incarico, è volta ad evitare il riferimento ad incarichi troppo brevi ed a consentire al dirigente di esercitare il mandato per un tempo sufficiente ad esprimere le sue capacità ed a conseguire i risultati per i quali l'incarico gli è stato affidato; la seconda ha la funzione di fornire al Sindaco uno strumento per affidare incarichi di rilievo sulla base dell'intuitu personae, anche al di fuori di un rapporto di dipendenza stabile e di garantire la collaborazione di un dirigente per tutto il periodo del mandato del Sindaco, fermo restando il rispetto del suddetto termine minimo nell'ipotesi di cessazione dal mandato;
- la sentenza della Corte di Cassazione 5 maggio 2017, n. 11015, in cui si è precisato che la durata del mandato del Sindaco, prevista dall'art. 110 del TUEL, si intende per la durata massima di 5 anni in modo conforme a quanto stabilito dall'art. 19 del D.lgs. 165/2001 che rappresenta norma di diretta applicazione anche per gli enti locali;

ATTESO altresì che l'incarico dirigenziale in precedenza conferito al Dott. Giuseppe Bufalino ha avuto un periodo di svolgimento inferiore a cinque anni;

RITENUTO opportuno, per le ragioni sopra esposte, prorogare al dr. Giuseppe Bufalino l'incarico ex art.110 TUEL, co. 2, ed il relativo contratto, fino alla data del 30/06/2022, nelle more della conclusione del procedimento relativo alla selezione ed assunzione di un Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile, prevista per l'anno 2022;

VISTI:

- o Il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, TUEL, ed, in particolare l'art. 110;
- o l'art. 50, comma 10 del D.L.gs. 267/2000 nel quale si dispone che il Sindaco nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità e i criteri stabiliti dagli art. 109 e 110 nonché dai rispettivi regolamenti dell'Ente;
- o -l'art. 19 del D.Lgs. 165/2001;

DECRETA

1. Per le motivazioni in premessa esposte, di prorogare l'incarico alta specializzazione a norma dell'art. 110, comma 2, TUEL relativo alla Direzione dell'Area 2 "Programmazione, Contabilità, Bilancio, Relazioni esterne, Sviluppo del sistema intercomunale permanente, Cultura, Scuola, Turismo, Attività sportive, Servizi sociali e Informazioni per il pubblico" e dell'Area 4 "Agricoltura, foreste, attività produttive", fino alla data del 30/06/2022, alle medesime condizioni di cui al contratto sottoscritto tra le parti in data 8 luglio 2019;
2. di dare atto che la spesa conseguente al presente provvedimento trova piena copertura finanziaria a carico dei pertinenti stanziamenti dei capitoli di spesa iscritti nel bilancio di previsione 2022-2024;

3. Di dare atto che la proroga dell'incarico comporta la corrispondente proroga, fino al 30/06/2022 degli incarichi ad esso connessi, ancorché conferiti con successivi separati atti, ed in particolare degli incarichi di responsabile dell'area 2 "Programmazione, Contabilità, Bilancio, Relazioni esterne, Sviluppo del sistema intercomunale permanente, Cultura, Scuola, Turismo, Attività sportive, Servizi sociali e Informazioni per il pubblico" e dell'area 4 "Agricoltura, foreste, attività produttive", rispettivamente conferiti con decreto del Presidente della Comunità Montana n. 9, del 8/07/2019 e n. 4, del 30/06/2021;
4. di confermare l'indennità di posizione, nonché l'indennità ad personam ai sensi dell'art. 110 c. 3, in precedenza attribuita al Dirigente Dott. Giuseppe Bufalino;
5. di trasmettere il presente provvedimento all'interessato ivi compresa l'appendice di proroga del contratto individuale di lavoro.

Prot. 4337  
Varzi, 29/12/2021



IL PRESIDENTE  
Dott. Giovanni Palli